

STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

E' costituito, nel rispetto del D.Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa

In materia l'Ente del Terzo Settore denominato:

Associazione di Promozione Sociale MareA, con sigla **APS MareA**,

assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e
aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "Associazione di promozione sociale" potranno
essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei
rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il
pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo
settore.

L'associazione ha sede legale nel comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO
(AP).

Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune
potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa
comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica
Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti
gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover
procedere alla modifica dello statuto.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed
agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle

relative norme di attuazione, della legge regionale e delle altre disposizioni di legge vigenti.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Finalità e Attività)

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, ispirandosi ai valori fondanti del progetto "*MareA - Crescere insieme in Cultura, Cura e Inclusione*", che riconosce nella metafora della "Marea" la forza della comunità, della partecipazione, della crescita condivisa e della valorizzazione delle differenze.

L'Associazione assume come propri i significati simbolici delle tre "A" che ne rappresentano l'identità:

- **Amore**, inteso come accoglienza, cura e rispetto della persona;
- **Amicizia**, quale legame generativo di collaborazione, prossimità e comunità;

- **Alea**, come apertura alla diversità, al cambiamento e alla ricchezza delle differenze individuali e sociali.

L'Associazione opera prevalentemente a favore di:

- donne, in ogni fase e ruolo di vita;
- bambini, adolescenti e giovani;
- persone con disabilità e loro famiglie;
- caregiver, educatori, insegnanti e figure educative;
- persone in condizioni di fragilità, vulnerabilità o marginalità sociale;
- persone in cerca di occupazione o in fase di transizione personale, familiare o lavorativa.

Attività di interesse generale (art. 5, comma 1, D.Lgs. 117/2017)

Per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore:

a) Interventi e servizi sociali

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), CTS), mediante la realizzazione di attività di supporto, accompagnamento e sostegno a persone e famiglie in condizioni di fragilità, anche attraverso gruppi di auto-mutuo aiuto, percorsi di sostegno alla genitorialità, azioni di prossimità e costruzione di reti di supporto comunitario.

b) Educazione, istruzione e formazione

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. d), CTS), mediante la progettazione e realizzazione di percorsi educativi, formativi e psicoeducativi orientati all'inclusione, al rispetto delle diversità, alla parità di genere e alla prevenzione del disagio, nonché laboratori creativi, interculturali ed espressivi, anche in collaborazione con istituti scolastici ed enti educativi.

c) Attività di supporto al benessere psicologico e alla prevenzione del disagio

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a) e b), CTS), attraverso sportelli di ascolto, attività di informazione, orientamento, sensibilizzazione e prevenzione, nonché percorsi di accompagnamento e facilitazione dell'accesso ai servizi territoriali, svolti nel rispetto delle normative vigenti e avvalendosi, ove necessario, di professionisti abilitati.

d) Attività culturali di interesse sociale

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. i), CTS), mediante l'organizzazione di eventi culturali, cineforum, mostre, incontri, laboratori artistici ed espressivi, attività di teatro sociale, narrazione, arte-terapia e musicoterapia, finalizzati alla promozione della cultura dell'inclusione, della partecipazione e del benessere della comunità.

e) Attività sportive dilettantistiche di interesse sociale

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. t), CTS), attraverso la promozione e l'organizzazione di attività motorie, ludico-sportive e ricreative accessibili e inclusive, finalizzate alla socializzazione, all'integrazione e al miglioramento della qualità della vita.

f) Orientamento e accompagnamento ai servizi sanitari e sociosanitari

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), CTS), mediante attività di informazione, mediazione e orientamento ai servizi territoriali, senza svolgimento diretto di prestazioni sanitarie.

g) Orientamento, formazione e inserimento socio-lavorativo

(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. l), CTS), mediante percorsi di orientamento, riconoscimento e valorizzazione delle competenze, laboratori di sviluppo delle

	competenze trasversali, supporto alla ricerca attiva del lavoro e collaborazione	
	con enti, imprese e cooperative sociali per l'attivazione di opportunità formative	
	e occupazionali.	
	h) Promozione della legalità, della cittadinanza attiva e della	
	partecipazione civica	
	(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. w), CTS), attraverso attività di educazione ai	
	diritti e ai doveri, sportelli di prima informazione giuridica non professionale,	
	iniziative di partecipazione e responsabilizzazione civica, anche in collaborazione	
	con enti pubblici e professionisti.	
	i) Attività di sostegno alle famiglie e nei processi di transizione	
	personale e familiare	
	(ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. a), CTS), mediante iniziative di confronto,	
	supporto e accompagnamento per famiglie monogenitoriali, ricostituite,	
	omogenitoriali o in fase di separazione, cambiamento o riorganizzazione del	
	proprio equilibrio familiare.	
	L'Associazione promuove altresì spazi di dialogo tra cittadini e professionisti,	
	tavoli tematici, gruppi di confronto, eventi pubblici e progettazioni partecipate,	
	quale strumento di costruzione di comunità inclusive, relazionali e solidali.	
	Attività diverse, secondarie e strumentali (art. 6 D.Lgs. 117/2017)	
	Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017, l'Associazione può esercitare attività	
	diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime e nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti	
	dalla normativa vigente e dai decreti attuativi.	

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione potrà:

a) **organizzare e gestire eventi, incontri, convegni, seminari e iniziative**

di comunicazione aventi carattere culturale, educativo, formativo e sociale, purché coerenti con le finalità statutarie e strumentali al perseguimento delle attività di interesse generale;

b) **promuovere e realizzare iniziative di educazione civica, culturale e**

sociale, finalizzate alla diffusione della cultura della partecipazione, dell'inclusione, della solidarietà e del benessere della comunità, escludendo ogni attività di carattere politico-partitico;

c) **gestire, anche temporaneamente, spazi e strutture**, propri o di terzi,

destinati allo svolgimento di attività associative quali teatri, sale per incontri, convegni, laboratori, eventi culturali e formativi, nonché attrezzature e beni strumentali necessari allo svolgimento delle attività statutarie, senza finalità speculative;

d) **organizzare attività ricreative, culturali e sociali** finalizzate a favorire la

socializzazione, l'aggregazione e un migliore utilizzo del tempo libero dei soci e dei destinatari delle attività associative;

e) **svolgere attività di promozione, coordinamento, supporto**

organizzativo e gestione operativa, direttamente o indirettamente, connesse, strumentali o accessorie alle manifestazioni, agli eventi e alle iniziative associative, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi;

f) **avvalersi della collaborazione di professionisti, volontari e altri**

soggetti, nel rispetto della normativa vigente, riconoscendo eventuali rimborsi spese documentati o forfettari nei limiti consentiti dalla legge, nonché conferire

incarichi o procure per il compimento di atti necessari al perseguimento delle finalità statutarie;

g) **utilizzare e gestire strumenti di comunicazione**, quali siti web, blog, social network, pubblicazioni cartacee e digitali, spazi informativi e divulgativi, nel rispetto della normativa vigente, al fine di promuovere le attività associative e diffondere i valori dell'Associazione.

L'individuazione concreta delle attività diverse e la verifica del loro carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sono demandate all'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art.7 del D.Lgs.117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio del Comune di San Benedetto del Tronto.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'associazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà

darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Per il volontario l'associazione stipulerà a loro protezione un'assicurazione contro malattie e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché un'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.18 del D.Lgs.117/2017.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. È l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di

convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea ordinaria ha il compito di:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea straordinaria ha il compito di:

- delibera sulle modificazioni dell'at o costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate. Dura in carica per 3 anni.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 16

(I. Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera secondaria e strumentale e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs.117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa irrevocabili.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi

dell'art.8 comma 2 del D.Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno se ne ricorrono le condizioni.

ART. 24

(Bilancio sociale)

Qualora ricorrano le condizioni di cui all'art.14 del D.Lgs.117/2017 o sia ritenuto opportuno dagli organi sociali competenti, l'Associazione è tenuta ad approvare, depositare e pubblicare il proprio bilancio sociale, redatto secondo le linee guida adottate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ART. 25

(Convenzioni)

Le eventuali convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art.56 comma 1 del D.Lgs.117/2017 potranno essere deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina

anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante passati almeno sei mesi dall'iscrizione al RUNTS dell'Associazione e comunque seguendo e rispettando le regole di presentazione decise dall'Amministrazione pubblica.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 28

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 29

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45 del D.Lgs.117/2017 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

ART. 30

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 31

(Norma transitoria)

L'acronimo APS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS).

Letto, confermato e sottoscritto in SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) il 8 gennaio 2026:

DOTT.SSA DANILA ROMANDINI

DOTT.SSA DANILA LUZI

AVV. ANDREA BROGLIA

DR. MIRCO PIERANTOZZI

SIG. GUIDO SGATTONI

DR. SSA ANTONIA ROMANI

SIG.RA AURA CAMISCIONI



DIREZIONE PROVINCIALE DI: ASCOLI PICENO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Registrazione di Atto Privato

Il 13/02/2026 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TQP , serie 3 , numero 59

data di stipula: 08/01/2026

ident.vo telematico: TQP26L000059000JJ per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 91055460447

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr.	Descrizione del negozio
Negozi	
1	COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

91055460447				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 2,32

Interessi: 0,12

Modalità di pagamento: Modello F24